



PROPOSTA FIEPeT – CONFESERCENTI PER L'ADOZIONE DA PARTE DELLA REGIONE DI UN REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI SAGRE E FESTE POPOLARI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

La proliferazione di feste popolari, sagre, iniziative di circoli privati e pubblici, Pro loco, oratori, comitati di vario genere che nel corso degli ultimi anni è andata progressivamente assumendo, in tutto il territorio della Regione Lombardia, un carattere di **permanente offerta commerciale**, tale da rendere assai precario, soprattutto nel periodo estivo e nei fine settimana, l'esercizio dell'attività di somministrazione da parte delle aziende della ristorazione lombarda la **Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici** e la **Confesercenti di Bergamo** ritengono indispensabile proporre alla Regione l'adozione di un Regolamento al fine di garantire un corretto svolgimento di questi appuntamenti garantendo altresì sicurezza nei confronti dei consumatori e pari opportunità per tutti gli operatori.

Si chiede inoltre che, con l'obiettivo di favorire la reale valorizzazione delle tradizioni locali di promozione di determinati prodotti agroalimentari, la Regione individui una procedura di catalogazione e riconoscimento delle manifestazioni che assumono la denominazione di "sagra" seguita dal prodotto e che in tali manifestazioni, provviste del riconoscimento regionale, il soggetto organizzatore si impegni a somministrare esclusivamente prodotti che siano prevalentemente caratterizzati dalla presenza di quell'alimento. La denominazione "sagra" pertanto potrà essere utilizzata solo per quelle manifestazioni riconosciute dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco.

In tutto il territorio della Regione Lombardia le Feste popolari, di partito, di organizzazioni ONLUS, di associazioni, di circoli privati, di Oratori e simili e le Sagre riconosciute dalla Regione possono svolgersi secondo il seguente

REGOLAMENTO

1. Il soggetto richiedente presenta, almeno novanta giorni prima della data prevista, al Comune in cui si intende svolgere la manifestazione, apposita richiesta ove sia chiaramente riportato il luogo ed il periodo di svolgimento, oltre ai dati identificativi di cui ai successivi commi.
2. Ad ogni richiedente potrà essere concessa autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande per non più di tre giornate all'anno.



3. La richiesta dovrà contenere il nominativo del **Responsabile della Manifestazione** provvisto dei requisiti stabiliti dalla Legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 art. 65 e 66 e del requisito relativo alla conoscenza delle procedure di corretta prassi igienica per la somministrazione di alimenti e bevande di cui al D.Lgs 193/07, Regolamento CE 852/2004 e Legge Regionale n. 12 del 4 agosto 2003 e successive modifiche, e l'elenco nominativo degli addetti alla somministrazione occupati durante la manifestazione; di tali soggetti dovrà essere presentato in copia attestato di avvenuta formazione in materie igienico-sanitarie previsto dalla Legge regionale n. 12 del 4 agosto 2003 e successive modifiche in corso di validità.
4. Il Responsabile della Manifestazione dichiara altresì che l'iniziativa è dotata del Documento di HACCP relativo al luogo ed alle attrezzature utilizzate tenuto a disposizione degli addetti ai controlli igienico-sanitari e contenente la descrizione delle azioni previste a tutela degli avventori/consumatori.
5. Il Responsabile della Manifestazione rilascia apposita dichiarazione ai fini di tutelare adeguatamente gli addetti occupati in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di assicurazione contro gli infortuni, anche nei confronti dei frequentatori dell'iniziativa, mediante idonea polizza assicurativa .
6. Il competente ufficio rilascia l'autorizzazione temporanea per l'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata della manifestazione previo accertamento dei requisiti previsti dagli art. 65 e 66 della Legge regionale n. 6 del 2 febbraio dicembre 2010 e della funzionalità e condizioni igienico sanitarie del luogo indicato, contenente l'orario di apertura e di somministrazione in conformità all'Ordinanza vigente nel Comune.
7. L'ufficio nel rilasciare l'autorizzazione comunica contestualmente all'ASL competente le informazioni relative per le necessarie verifiche.
8. Gli organizzatori della manifestazione devono esporre in modo chiaro e visibile al pubblico i prezzi praticati e le informazioni relative agli ingredienti, secondo le direttive previste dal D.Lgs. 109 del 27 gennaio 1992, utilizzati per confezionare gli alimenti somministrati.
9. Il Responsabile della Manifestazione è solidalmente responsabile per gli oneri dovuti in relazione all'occupazione suolo pubblico, alla Tariffa Igiene Ambientale e a quanto altro dovuto in relazione alla manifestazione, allo stesso modo è responsabile ai fini della quiete pubblica.
10. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta la comminazione delle sanzioni.